

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

In data 30/09/2016 presso la sede della Filt-Cgil regionale sita in Roma P.zza Vittorio Emanuele n° 113.

TRA

- Il consorzio HDL con sede in Reggio Emilia Via Giuseppe Di Vittorio 22 rappresentata dal Sig. Tommaso Greco in qualità di Legale Rappresentante, da una parte;

E

Il personale cosiddetto city courier che in subappalto effettua attività di consegna merce per conto della Ups, rappresentato dalla Filt-Cgil nella persona del Segretario Regionale Sig. Alessandro Antonelli e dall’RSA Sig.ri Fabio Tarzia, Claudio Durante, Riccardo Baglivo, Gianluca Batazza, Andrea Costanzo e Francesco Carbonaro dall’altra;

si è concluso il seguente accordo.

Premesso che

- In data 15 aprile 2016 si è sottoscritto un accordo con la committente Ups;
- E’ volontà delle parti recepire quanto previsto dal sopracitato accordo.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa.

La premessa fa parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Assunzione.

- Il consorzio HDL si impegna ad assumere, o fare assumere dalle eventuali aziende a cui conferisce in subappalto le attività UPS nel Lazio, eventuali nuovi lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per un massimo di 10 mesi con livello 4s, scaduto tale periodo in caso di necessità di tale professionalità e comunque in percentuale non inferiore al 50% dei contratti a termine, scelti su oggettivi parametri, l’azienda procederà alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, dopo un periodo di 36 mesi i lavoratori saranno inquadrati al 3s livello del ccnl. Per il solo periodo natalizio, strettamente legato alle attività extra che solitamente si concretizzano in tale momento, l’azienda potrà assumere forza lavoro inquadrandola al livello 4j, entro il mese di marzo successivo a quello di assunzione, l’eventuale personale confermato dovrà essere inquadrato al 4 livello super e seguire il sopracitato iter. I lavoratori presenti negli appalti oggetto del presente accordo prima dell’8 marzo 2015, sono assoggettati alle previsioni normative della legge 300/70 ivi incluso quanto determinato con l’articolo 18 della stessa. L’azienda si impegna in fase di assunzione a procedere con la corretta formazione di tale personale.

Art. 3 – Formazione.

Il consorzio Hdl provvederà all'apposita formazione di tutti i lavoratori ad ogni cambio di procedure da parte della committente Ups, al fine di permettere ai lavoratori il raggiungimento degli obiettivi qualitativi indispensabili al giusto andamento aziendale, al fine di garantire, tra le altre cose, il mantenimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo.

A tale fine l'azienda avvierà congiuntamente con la rappresentanza sindacale uno studio e monitoraggio dell'attuale modello organizzativo aziendale che potrà portare anche alla rivisitazione degli attuali giri di distribuzione assegnati ai lavoratori, nonché un modello organizzativo per la gestione interna più confacente al raggiungimento del suddetto obiettivo qualitativo.

Art. 4 – Orario di lavoro city courier.

A partire dal mese di dicembre 2016 a tali lavoratori viene riconosciuto l'orario di lavoro ordinario previsto dall'accordo nazionale Ups del 15 aprile 2016. Tale orario in regime di flessibilità, fermo restando le vigenti norme di legge e del CCNL, sarà di 44 ore settimanali.

In virtù della suddetta flessibilità, per i lavoratori che supereranno le 39 ore settimanali, su base di una media mensile verificabile semestralmente, verrà riconosciuta un'indennità giornaliera di € 12.

A partire dal mese di gennaio 2018 l'azienda riconoscerà un'indennità di presenza del valore di € 6 giornalieri.

L'effettiva prestazione giornaliera, nonché l'orario di inizio e fine della prestazione lavorativa verrà identificata tramite apposito strumento telematico (cartellino presenze), di cui dovrà essere dotato ogni singolo lavoratore a partire dal mese di dicembre 2016.

Art. 5 – Buono Pasto.

Le parti valuteranno entro giugno 2017 la possibilità di erogare un'integrazione economica per il consumo dei pasti da parte dei lavoratori.

Art. 6 – Sicurezza della circolazione.

I conducenti sono tenuti all'osservanza rigorosa delle regole previste dal codice della strada, dei regolamenti comunitari e di qualsiasi normativa relativa alla sicurezza della circolazione e alla sicurezza sul posto di lavoro, l'azienda a sua volta conferma l'obiettivo condiviso di dotare i lavoratori di strumenti idonei all'espletamento in sicurezza delle mansioni assegnate.

Art. 7 – Stabilizzazione lavoratori.

Le parti condividono che il sistema di subappalto, al fine degli obiettivi qualitativi già menzionati, possa essere superato. A tale fine a partire dal mese di gennaio 2017, anche condividendo il percorso con gli attuali fornitori di servizi di trasporto, si avvierà una fase di analisi e verifica finalizzata all'individuazione di tempi e modalità idonee allo sviluppo di un modello innovativo ed efficiente idoneo alla riduzione della filiera.

Art. 8 – Quota di rimborso spese della trasferta.

In applicazione dell'art. 62 comma 6, sezione prima parte speciale CCNL 01/08/2013 e successive modificazioni, le parti convengono che la quota giornaliera di trasferta comprende il rimborso delle spese di vitto e delle altre spese che il lavoratore deve sostenere in trasferta.

La rimanente quota ha natura indennitaria e comprende il tipico disagio del conducente cui è soggetto per l'esercizio delle sue mansioni.

Il lavoro effettivo resta retribuito con la retribuzione tabellare prevista dal CCNL.

Art. 9- Malattia ed infortunio.

Il consorzio Hdl, erogherà, o farà erogare per il tramite dei suddetti fornitori, le integrazioni previste dal vigente CCNL sia per ciò che concerne il trattamento di malattia sia per l'infortunio, nell'eventualità i livelli di malattia superino la percentuale mensile dell'9% rispetto la forza lavoro in essere, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di inserire idonei strumenti di contrasto dell'assenteismo.

Art. 10 – Clausola di decadenza.

Per il pagamento dei compensi previsti nel presente accordo si applica la clausola di decadenza semestrale riportata nell'art. 11, punto 9 dell'accordo del 1 agosto 2013 di riscrittura degli artt. 11 ed 11 bis del CCNL, che si riporta qui per espressa memoria: “ Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovuti derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve ai titoli suddetti ”.

Tale clausola costituisce condizione di efficacia del presente accordo, che dovrà essere firmato, per adesione, da tutti i lavoratori dipendenti.

Art. 11 – Applicazione generale.

Il presente accordo si applica a tutto il personale city courier presente negli appalti di competenza della HDL del territorio laziale, indipendentemente dalla iscrizione alle OO.SS. stipulanti, a norma dell'art. 11 vigente CCNL .

Il presente accordo abroga e sostituisce ogni altro precedente accordo e/o trattamento economico e normativo comunque concordato ed applicato in azienda, ad esclusione dell'accordo in essere per il personale trasferito nel sito di Ferentino.

Art. 12 – Durata.

Il presente accordo, decorre dal mese di dicembre 2016 ed ha una fase di sperimentazione di 6 mesi, al termine della quale, ove non sia stata avanzata, da una delle parti, richiesta scritta di modifica, avrà durata di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione.

Entrambe le parti in solidarietà tra loro si impegnano sin da ora a mettere congiuntamente in campo azioni di tutela del patrimonio aziendale e lavorativo, auspicando il rispetto degli impegni assunti anche da parte della committente Ups, sin da ora dichiarano che quanto previsto nel presente accordo è patrimonio assoluto per il giusto andamento delle attività lavorative. Laddove il committente Ups dovesse attivare atti di contrasto al rispetto di quanto oggi sottoscritto, ovvero non dovesse portare a termine il percorso di

normalizzazione nazionale dei contratti di lavoro in tutti i cantieri Ups, le parti valuteranno insieme azioni idonee al mantenimento dei diritti raggiunti dai lavoratori.

Art. 13 – Sottoscrizione.

Il personale city courier **accetta esplicitamente il presente contratto collettivo, sottoscrivendo la apposita scheda di adesione allegata sub 1) al presente Accordo, di cui fa parte integrante.**

Ciascun autista con la sottoscrizione del presente accordo dichiara in modo esplicito e senza riserve di aver preso visione ed accettato:

- a) Art. 1 – Premessa
- b) Art. 4 – Orario di lavoro personale viaggiante
- c) Art. 10 – Clausola di decadenza semestrale, di cui all'art. 11 comma 9 del CCNL

Art. 14 – Deposito.

Il presente accordo, composto di 6 (sei) pagine e sarà depositato ritualmente presso la Direzione Prov.le del Lavoro di Roma

Roma, __/__/__

L.c.s.

**SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE INDIVIDUALE
DELL'ACCORDO DA PARTE DEI LAVORATORI**

I sottoscritti Lavoratori della _____, lette le clausole tutte del presente accordo, dichiarano con la loro sottoscrizione, in modo esplicito e senza riserve, di dare accettazione al medesimo accordo collettivo ed in modo specifico alle seguenti clausole:

- a) Art. 1 – Premessa
- b) Art. 4 – Orario di lavoro personale viaggiante
- c) Art. 10 – Clausola di decadenza semestrale, di cui all'art. 11 comma 9 del CCNL

Roma, li _____

NOMINATIVO

FIRMA

Il Lavoratore _____	_____

